

QUESITI

D: Premesso che a pag. 30 del Disciplinare, riguardo al parametro b), si prescrive di precisare la “quantificazione economica delle proposte migliorative presentate”,

si chiede:

- se è confermato o meno che si debba inserire nella busta C dell’offerta tecnica il dato economico, cioè il costo di ciascuna proposta migliorativa;

- se sia corretto che la quantificazione economica venga espressa con prezzi di listino, od assimilati.

R: La “*quantificazione economica della proposta migliorativa*” richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; essa non si trova infatti all’interno dei “*criteri motivazionali*” che costituiscono la base di valutazione per il parametro b), come precisati alle pagine 37 e 38 del disciplinare. Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell’offerente.

Il valore dell’offerta migliorativa non costituisce altresì elemento contrattuale, come lo sono invece i parametri prestazionali misurati secondo le indicazioni tecniche dell’offerente basate su grandezze fisiche.

Pertanto la semplice quantificazione economica delle proposte di miglioria presentate, con riferimento al solo parametro b), non intercetta la successiva valutazione dell’offerta economica complessiva, espressa invece mediante ribasso percentuale sull’importo delle opere di progetto a corpo posto a base di gara.

D: Con riferimento al punto “Sub criteri e punteggi” di cui a pag. 37 del Disciplinare – “ b1, insonorizzazione e gestione acustica e finiture degli interni della sala per conferenze/sala prove”

si chiede se sia corretta l’interpretazione che la sala per conferenze coincide con la sala prove ed è quella ubicata al piano terzo ordine di palchi.

R: Si conferma che la sala per le conferenze coincide con la sala per le prove e che è ubicata al livello “*terzo ordine dei palchi*” del corpo A; sulle tavole di progetto del resto è indicata con la funzione di “*sala polivalente*”.

D: Con riferimento al punto “Sub criteri e punteggi” di cui a pag. 37 del Disciplinare – “ b2, meccanizzazione della fossa per l’orchestra e macchine di scena”

si chiede

– di disporre dell’elenco e specifiche delle “macchine di scena” esistenti nel teatro, al fine di poter individuare gli ambiti di possibili miglioramenti.

R: Le macchine di scena esistenti nel teatro potranno essere liberamente visionate durante il sopralluogo obbligatorio previsto per la partecipazione alla procedura di gara. Non è prevista la distribuzione delle specifiche tecniche delle macchine esistenti. Gli ambiti di miglioramento sono a carico dell’operatore economico offerente e sono correlati alle specifiche degli impianti proposti.

D: Con riferimento al punto “Sub criteri e punteggi” di cui a pag. 37 del Disciplinare – “ b3, migliorie inerenti l’impianto di illuminazione volte al risparmio energetico e alla gestione degli scenari”

si chiede di confermare che, per quanto alla “gestione degli scenari”, ci si riferisca alla dimmerizzazione delle luci di scena.

R: Per “gestione degli scenari” a riguardo dell’illuminazione si intende la gestione di prefigurate configurazioni (acceso, spento, intensità) delle luci degli spazi destinati al pubblico più adatte alle diverse situazioni e fasi, anche temporali, di gestione dell’evento di spettacolo o culturale, comprese le fasi che lo precedono e che lo seguono. La “dimmerizzazione” appare piuttosto come una delle possibili tecniche di regolazione dell’intensità luminosa, peraltro in alcuni casi già prevista nel progetto a base di gara.

D: Con riferimento al punto “Sub criteri e punteggi” di cui a pag. 37 del Disciplinare – “ b4, miglioramento dell’insonorizzazione della centrale UTA” – (che sembrerebbe far riferimento ad una singola centrale),

si chiede:

- se debba riferirsi il miglioramento ad una sola UTA e, nel caso, a quale, ovvero
- se debba riferirsi a più UTA e, se del caso, a quali, dato che in progetto ne sono previste sette variamente distribuite (una nell’interrato e le altre distribuite sui terrazzi di copertura)
- se il miglioramento debba/possa riferirsi anche al gruppo frigo, previsto in copertura
- di fornire le schede tecniche delle UTA previste in progetto, con particolare riferimento alle prestazioni acustiche: potenze sonore sulle bocche aspiranti e prementi e pressioni sonore ad un metro di distanza dai pannelli di tamponamento laterali e superiori delle UTA.

R: Per “centrale UTA” deve intendersi il complesso delle macchine che presidiano il trattamento dell’aria, quindi le sette localizzazioni variamente distribuite; il miglioramento dell’insonorizzazione è perciò riferito al loro complesso, evidentemente con attenzione proporzionata all’incidenza di ogni singola centrale rispetto alla produzione di disturbo acustico, in primo luogo rispetto al comfort interno ed in secondo luogo verso l’ambiente esterno. In conseguenza di quanto sopra il gruppo frigo in copertura può essere oggetto di miglioramento delle prestazioni acustiche essendo anch’esso fonte di rumore.

Le schede tecniche delle UTA indicanti le prestazioni acustiche non sono producibili in quanto queste dipendono dall’identificazione merceologica univoca delle apparecchiature, evidentemente non contemplata dal progetto; le caratteristiche prestazionali delle macchine sono invece prescritte nei capitolati speciali degli impianti meccanici con riferimento ai parametri richiesti.

D: Con riferimento alla gara in oggetto si riscontra che nel Disciplinare di gara, laddove vengono indicati i subcriteri di valutazione tecnica, la somma dei rispettivi punteggi è sempre superiore al punteggio complessivo del criterio stesso. Si prega di fornire con urgenza la esatta distribuzione dei punteggi in modo tale da poter correttamente impostare l’offerta tecnica del concorrente.

A pag 30 del Disciplinare di gara punto b) “parametro Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell’offerente” si richiede di riportare nella relazione tecnica “ la quantificazione economica delle proposte migliorative presentate”. Riteniamo trattasi di un refuso, in quanto introdurre nella offerta tecnica elementi di valutazione economica è per principio vietato nella normativa degli appalti pubblici, in quanto consentirebbe alla commissione di gara di avere già in fase di valutazione della offerta tecnica elementi o comunque indirizzo della possibile offerta economica. Si prega di precisare.

R. La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione non deve essere confusa con il peso attribuito ai singoli parametri dell’offerta tecnica come indicati a pagina 35 del disciplinare di gara, che costituiscono un elemento moltiplicatore autonomo e distinto.

All’articolo 16 del disciplinare di gara (pag. 34) viene chiarita, nel dettaglio e con ragionata cronologia di processo di calcolo, la modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione dei relativi punteggi.

Si conferma pertanto la corretta distribuzione dei punteggi come indicata nel disciplinare di gara.

La “*quantificazione economica della proposta migliorativa*” richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; essa non si trova infatti all’interno dei “*criteri motivazionali*” che costituiscono la base di valutazione per il parametro b), come precisati alle pagine 37 e 38 del disciplinare. Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell’offerente.

Il valore dell’offerta migliorativa non costituisce altresì elemento contrattuale, come lo sono invece i parametri prestazionali misurati secondo le indicazioni tecniche dell’offerente basate su grandezze fisiche.

Pertanto, la semplice quantificazione economica delle proposte di miglioria presentate, con riferimento al solo parametro b), non intercetta la successiva valutazione dell’offerta economica complessiva, espressa invece mediante ribasso percentuale sull’importo delle opere di progetto a corpo posto a base di gara.

D: Con riferimento a quanto descritto in corrispondenza dell'art. 4 pag. 8-9 del Disciplinare di gara, al fine di consentire la corretta compilazione della Dichiarazione del subappalto di cui al modello A2, si chiede:

a) di confermare che il 30% dell'importo massimo subappaltabile della OS 30 stessa, intesa come categoria super specialistica, pari a € 581.611,42, è da intendersi cumulabile al 30% dell'importo complessivo del contratto, pari a € 4.305.000 (vale a dire il 30% di € 14.350.000,00), per un importo complessivo massimo subappaltabile pari a € 4.886.611,42;

R: Si conferma che la categoria OS30 rientra nell’elenco delle lavorazioni di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2016 n° 248 e pertanto l’eventuale subappalto (nei limiti previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto) NON è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia sul punto che l’articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, in ordine ai limiti generali di subappaltabilità delle opere, fa riferimento alla quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

D: Si chiede altresì di confermare, con riferimento allo stesso punto del Disciplinare di gara:

a) se un'impresa qualificata nella cat. OG11, con classifica VIII, può utilizzare tale categoria per eseguire i lavori in ciascuna delle cat. OS30, OS3, OS28 dalla prima surrogabili;

b) se si può procedere ad individuare e indicare un'unica terna di subappaltatori con qualifica nella cat. OG11 in luogo di indicare diverse terne di subappaltatori, una per ogni categoria surrogata e di confermare, che in tale situazione, l'importo massimo limite delle opere da subappaltare è comunque sempre il 30% della categoria super specialistica OS 30;

R: Si dà risposta positiva alla prima parte del quesito, alla luce di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal decreto ministeriale 10 novembre 2016 n° 248.

Relativamente all’individuazione delle terne di subappaltatori (fermo restando i limiti quantitativi per la categoria OS30 e quelli generali di cui all’articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016), si ritiene rispondente alla normativa di settore, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 56/2017 all’articolo 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, l’indicazione delle terne di subappaltatori con riferimento alle singole categorie specializzate previste per l’appalto.

D: Al riguardo delle modalità di sottoscrizione degli elementi costituenti l'offerta tecnica, si chiede, per i documenti - relazioni della stessa, numerati e fascicolati, se è sufficiente la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa Concorrente in prima e ultima pagina, oppure se è richiesta la sottoscrizione in ogni singola pagina;

sempre al riguardo delle modalità di sottoscrizione degli elementi costituenti l'offerta tecnica, si chiede di confermare che non è necessaria la sottoscrizione da parte di Progettisti con relativa iscrizione agli Albi Professionali.

R: Il disciplinare di gara prevede che: *“Le relazioni dovranno essere prodotte in unica copia oltre che su supporto informatico; la copia cartacea dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, le relazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese del costituendo raggruppamento”*.

L’obbligo di sottoscrizione dell’offerta deve intendersi rispettato e assolto con l’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento. Non è richiesta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di progettisti con relativa iscrizione agli Albi professionali. Resta inteso che – nel rispetto della distinzione tra proposte migliorative, ammesse, e varianti progettuali non ammesse in sede di offerta – la stazione appaltante potrà in seguito eventualmente richiedere a carico dell’aggiudicatario, ove necessario, ogni adempimento correlato alla realizzazione delle proposte migliorative offerte, compresa la sottoscrizione di elaborati o altri documenti da parte di progettisti abilitati.

D: Con riferimento alla Cat. OS6, per la quale è richiesta la terna di subappaltatori, si evidenzia che la stessa non è a qualificazione obbligatoria. Si chiede pertanto per tale categoria se è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori

R: La categoria OS6, peraltro di rilevante importo nell’appalto in esame, soggiace alle medesime modalità di qualificazione previste per le altre categorie, secondo quanto riportato all’articolo 4 del disciplinare di gara, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014 n° 47 – convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n° 80 – a seguito dell’emanazione e pubblicazione del decreto ministeriale 10 novembre 2016 n° 248. In ogni caso è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori anche per tale categoria, ove si intenda ricorrere al subappalto, non rinvenendosi nella normativa di settore alcuna eccezione in merito, nonché alla luce della chiara prescrizione del disciplinare di gara.

=====

D: E’ possibile avere i file editabili completi del progetto a base gara?

R: Le elaborazioni richieste possono avere come base grafica le immagini degli elaborati di rilievo o progetto con l’aggiunta di qualsiasi elemento grafico o vettoriale, i più diffusi sistemi CAD consentono infatti di avere un file di base e l’aggiunta di elementi grafici; ciò avvalorato dal fatto che le proposte migliorative non possono costituire variante progettuale.

D: Si chiede di confermare che possa essere indicata un’unica terna di subappaltatori qualificati nella categoria OG11, per le categorie OS3, OS28 ed OS30.

R: Relativamente all'individuazione delle terne di subappaltatori (fermo restando i limiti quantitativi per la categoria OS30 e quelli generali di cui all'articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016), si ritiene rispondente alla normativa di settore, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 56/2017 all'articolo 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, l'indicazione delle terne di subappaltatori con riferimento alle singole categorie specializzate previste per l'appalto.

D: Si chiede se la terna dei subappaltatori sia obbligatoria per tutte le categorie, oppure se l'indicazione di tale terna non sia necessaria per la categorie definite "Super Specialistiche" OS18A, OS4 ed OS2A.

R: L'indicazione delle terne di subappaltatori è richiesta per tutte le categorie per le quali l'operatore economico offerente intenda avvalersi del subappalto, senza eccezione alcuna.

D: La scrivente impresa dovendo partecipare come consorziata, alla gara in oggetto, può effettuare il sopralluogo a nome del Consorzio con relativa delega?

R: Il disciplinare di gara, all'articolo 5, prevede espressamente che *"Il sopralluogo, a pena di esclusione, potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico o dipendente con qualifica tecnica del Concorrente, munito di delega scritta da parte dei soggetti che precedono, da consegnarsi alla persona addetta all'accompagnamento al sopralluogo"*.

In caso di consorzi il soggetto Concorrente è rappresentato dal Consorzio (che stipulerà il contratto in caso di aggiudicazione) e non dalla consorziata, fermi restando i rimanenti obblighi previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

E' comunque possibile il conferimento di procura speciale notarile al soggetto consorziato per l'effettuazione del sopralluogo.

D: Posto che nell'Allegato A2 (DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO) è indicato che bisogna riportare oltre alla categoria che si intende subappaltare anche il relativo importo, si chiede se detti importi devono essere espressi con riferimento agli importi a base di gara o a quelli di offerta, determinando in quest'ultimo caso la divulgazione dell'offerta medesima.

Con riferimento all'indicazione delle terne dei subappaltatori, si chiede quale documentazione deve essere prodotta dai subappaltatori stessi;

Si chiede se i subappaltatori sono tenuti a produrre il Passoe e, se sì, in quale forma;

In relazione alle dichiarazioni antimafia di cui all'Allegato A4, si chiede conferma che le ditte iscritte presso le "White list Antimafia" tenute dalle Prefetture competenti possono non presentare tali dichiarazioni in quanto i controlli antimafia sui soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, e relativi familiari conviventi, è effettuato a monte dalle Prefetture stesse; si chiede pertanto di poter presentare l'iscrizione alla "white list" in luogo di dette dichiarazioni. Infatti oggi, proprio per evitare un ulteriore appesantimento documentale e burocratico a carico delle imprese, sono le Prefetture competenti a "certificare" le situazioni antimafia;

Infine si chiede una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte quantificabile in 30 giorni, questo anche in considerazione delle tempistiche necessarie per lo sviluppo di adeguate proposte tecniche così come richieste dal disciplinare di gara.

R: L'allegato A2 richiede espressamente l'indicazione della categoria (eventuale) oggetto di subappalto con l'indicazione degli importi delle lavorazioni oggetto di subappalto, al fine di stabilire la corretta qualificazione dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara. La suddetta indicazione non intercetta in alcun modo la valutazione dell'offerta economica, espressa invece mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere di progetto a corpo posto a base di gara.

In sede di partecipazione alla procedura di gara non è richiesta la produzione di alcuna documentazione a carico dei subappaltatori indicati, in quanto, con la compilazione dell'allegato A2, l'operatore economico

partecipante attesta direttamente il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Il Passoe deve essere prodotto esclusivamente dall'operatore economico che partecipa alla procedura di gara e non dai subappaltatori.

L'operatore economico iscritto alle "white list" della Prefettura può presentare in sede di gara idonea documentazione in corso di validità attestante tale iscrizione, in sostituzione della compilazione del modello A4 richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Quanto sopra, con finalità di semplificazione, è consentito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 18.4.2013, nel testo modificato dal dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 24.11.2016.

Il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte (3.8.2017) assume carattere perentorio.

D: OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e restauro del teatro Donizetti di Bergamo CIG.70995963F5. La scrivente impresa ..., in riferimento alla procedura in oggetto ed al sopralluogo obbligatorio, essendo un consorzio di imprese artigiane art. 45 c.2 lett. b del D.lgs 50/2016, con la presente CHIEDE: il sopralluogo può essere effettuato anche tramite delega al tecnico della Ns consorziata che sarà indicata esecutrice dei lavori, o con delega direttamente al Legale Rappresentante della ns impresa socia consorziata indicata esecutrice?

R: Il disciplinare di gara, all'articolo 5, prevede espressamente che *"Il sopralluogo, **a pena di esclusione**, potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico o dipendente con qualifica tecnica del Concorrente, munito di delega scritta da parte dei soggetti che precedono, da consegnarsi alla persona addetta all'accompagnamento al sopralluogo"*.

In caso di consorzi il soggetto Concorrente è rappresentato dal Consorzio (che stipulerà il contratto in caso di aggiudicazione) e non dalla consorziata, fermi restando i rimanenti obblighi previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

E' comunque possibile il conferimento di procura speciale notarile al soggetto consorziato per l'effettuazione del sopralluogo.

D: Con riferimento alla gara in oggetto, si fa rilevare la discrasia presente nella parte del Disciplinare in cui vengono resi pubblici i punteggi da assegnare per l'offerta tecnica (art. 16).

Infatti, a fronte di un punteggio relativo all'elemento qualitativo (a) di complessivi 30 punti, nel medesimo articolo ne vengono esplicitati i sotto-criteri la cui somma è maggiore, ovverosia 40 punti.

Stessa cosa per gli ulteriori elementi: l'elemento (b) porta 30 punti complessivi ma i suoi sotto-criteri ne sommano 50; all'elemento (c) vengono assegnati 10 punti ma i sotto-criteri ne valgono 14; l'elemento (d) vale 10 punti ma i suoi sotto-criteri ne valgono 12.

Si chiede dunque di voler specificare quali siano i punteggi corretti.

R: La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione non deve essere confusa con il peso attribuito ai singoli parametri dell'offerta tecnica come indicati a pagina 35 del disciplinare di gara, che costituiscono un elemento moltiplicatore autonomo e distinto.

All'articolo 16 del disciplinare di gara (pag. 34) viene chiarita, nel dettaglio e con ragionata cronologia di processo di calcolo, la modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione dei relativi punteggi.

Si conferma pertanto la corretta distribuzione dei punteggi come indicata nel disciplinare di gara.

D: con la presente siamo a chiedere come operare in quanto la persona delegata al sopralluogo di domani (Sig. ..., dipendente della società scrivente) sarebbe accompagnata da altre persone dipendenti delle

società in R.T.I. e dai progettisti. Chiedo se occorre fare una delega per tutti o basta la delega solo per il dipendente.

R: La delega all'incaricato per l'effettuazione del sopralluogo è necessaria per il solo dipendente, con qualifica tecnica, dell'impresa che inoltra la richiesta di sopralluogo qualora la stessa non vi faccia partecipare il proprio legale rappresentante o procuratore. Il sopralluogo è obbligatorio almeno per l'impresa mandataria. La persona che effettua il sopralluogo può essere accompagnata da dipendenti o progettisti, dietro segnalazione preventiva (per motivi organizzativi) del numero di persone previste, da contenersi in ogni caso, per non rendere difficoltoso ai partecipanti lo svolgimento del sopralluogo stesso.

D: Si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante se per il criterio c2) di pag.39 del Disciplinare di Gara, si debba intendere che la valutazione in peso venga fatta sul materiale oggetto di demolizione oppure, facendo il criterio stesso riferimento al punto 2.4.1.1 dell'allegato 2 al D.M. 11.1.2017, si debba intendere che la valutazione in peso venga fatta sui materiali forniti per realizzare l'intervento.

Si richiede inoltre se nel dettaglio dei punti c4), c5), c6), c7) di pagg.39-40 del Disciplinare di Gara, la rispondenza richiesta al criterio di cui al punto 2.4.1.4 debba intendersi un refuso, mentre debba essere intesa la rispondenza ai criteri 2.4.2.1 per il c4), 2.4.2.3 per il c5), 2.4.2.7 per il c6), 2.4.2.10 per il c7).

R: Il criterio della "Disassemblabilità" di cui al punto 2.4.1.1 dell'allegato 2 al D.M. 11.1.2017 è chiaramente da riferirsi ai componenti edilizi dei quali il progetto prevede la messa in opera presso il teatro, non a quelli che vengono asportati o rimossi.

Si conferma che il riferimento al punto 2.4.1.4 dell'allegato 2 al D.M. 11.1.2017 anche per i criteri motivazionali c4), c5), c6) e c7), operato alle pagine 39 e 40 del disciplinare, è da considerarsi un mero refuso e che la rispondenza del criterio motivazionale alle disposizioni dell'allegato 2 è evidentemente da leggersi rispetto ai punti indicati dal titolo del criterio motivazionale (in grassetto nel disciplinare di gara) e precisamente:

- punto 2.4.1.4 dell'allegato 2 per il criterio motivazionale c3),
- punto 2.4.2.1 dell'allegato 2 per il criterio motivazionale c4),
- punto 2.4.2.3 dell'allegato 2 per il criterio motivazionale c5),
- punto 2.4.2.7 dell'allegato 2 per il criterio motivazionale c6),
- punto 2.4.2.10 dell'allegato 2 per il criterio motivazionale c7).

D: In merito alla procedura in oggetto con la presente CHIEDE:

- a) La categoria OS6 si può equiparare alla Cat. OG1 così come da normativa vigente?
- b) Le categorie OS18-A, e OS2-A sono da considerare interamente subappaltabili al 100%, ed in caso di subappalto va indicata obbligatoriamente la terna di subappaltatori per ogni singola categoria, o basta indicare la volontà di subappalto ad impresa qualificata?
- c) è obbligatorio indicare la terna?
- d) la cauzione provvisoria viene chiesta al 4%, con tutte le certificazioni di qualità fino a che percentuale si può fare la riduzione esempio con la ISO 9001:2015 si può fare al 2%, e poi applicare un'ulteriore riduzione del 20% a seguito della ISO 14001?

R: La categoria OS6 non è da ritenersi assorbibile nella categoria OG1, né a livello normativo, né dal disciplinare di gara, anche in considerazione della natura dell'appalto particolarmente specializzato.

Le categorie OS18-A e OS2-A possono essere interamente subappaltabili, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi previsti dall'articolo 105 comma 2 – 3° periodo – del D.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto è richiesta espressamente l'indicazione delle terne di subappaltatori.

Le modalità di riduzione della garanzia provvisoria sono dettagliatamente indicate dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D.lgs. 56/2017.

=====

D: In merito a quanto previsto al punto 3) dell'art. 14.3 del disciplinare di gara per quanto concerne la dichiarazione relativa ai subappalti (TERNA SUBAPPALTATORI), si richiede se, in linea con la Sentenza II sezione TAR Piemonte del 08/03/2017 N. 328, è consentito che un subappaltatore venga indicato nella terna da più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara

R: E' consentito che un subappaltatore venga indicato nella terna da più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara.

D:

1) fermo restando i limiti di cui all art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si chiede se le categorie: OS6 - OS18A - OS4 - OS2A, qualora non possedute, possano essere sub appaltate per l intero loro importo;

2) si chiede cortesemente di indicare quali sono le categorie SOA per le quali è obbligatoria, pena l esclusione, l indicazione della c.d. Terna dei subappaltatori;

3) si chiede cortesemente di elencare quali documenti, in sede di gara, devono produrre, pena l esclusione, i subappaltatori facenti parte della c.d. Terna dei subappaltatori. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

R: 1) Al quesito si dà risposta positiva, fermo restando i limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si evidenzia che, come prescritto dal disciplinare di gara, l'importo relativo a tali categorie oggetto di subappalto deve essere sommato e computato ai fini della qualificazione della categoria prevalente.

2) L'indicazione della terna di subappaltatori è richiesta per tutte le categorie per le quali l'operatore economico intende avvalersi del subappalto.

3) In sede di partecipazione alla procedura di gara non è richiesta la produzione di alcuna documentazione a carico dei subappaltatori indicati, in quanto, con la compilazione dell'allegato A2, l'operatore economico partecipante attesta direttamente il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

D: per il parametro b " Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente" il disciplinare richiede di precisare nella relazione dell'offerta tecnica la "quantificazione economica delle proposte migliorative". Non essendo possibile inserire informazioni economiche all'interno dell'offerta tecnica si chiede se deve essere allegato un computo metrico delle proposte.

R: La "quantificazione economica della proposta migliorativa" richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; essa non si trova infatti all'interno dei "criteri motivazionali" che costituiscono la base di valutazione per il parametro b), come precisati alle pagine 37 e 38 del disciplinare. Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della

miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell'offerente.

Il valore dell'offerta migliorativa non costituisce altresì elemento contrattuale, come lo sono invece i parametri prestazionali misurati secondo le indicazioni tecniche dell'offerente basate su grandezze fisiche.

Pertanto la semplice quantificazione economica delle proposte di miglioramento presentate, con riferimento al solo parametro b), non intercetta la successiva valutazione dell'offerta economica complessiva, espressa invece mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere di progetto a corpo posto a base di gara.

D: La quantificazione degli elementi migliorativi indicata a pag 30 del disciplinare di gara può essere allegata alla relazione e quindi non considerata nel conteggio delle pagine a disposizione?

R: La quantificazione degli elementi migliorativi indicata a pag 30 del disciplinare di gara deve essere considerata nel conteggio delle pagine a disposizione.

D: 1. Il peso relativo ai criteri qualitativi (a/b/c/d) pag 35 del disciplinare non è uguale alla sommatoria dei singoli sub-criteri, ad esempio per l'elemento "A. Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo" sub criteri a.1/2/3/4 sono assegnati 10 punti cadauno la cui somma porta a 40 punti (pag. 35) del disciplinare, mentre sempre nella stessa pagina al criterio a vengono assegnati punti complessivi 30.

Si chiede a tal fine come verrà ridistribuito il punteggio in fase di analisi dell'offerta qualitativa.

2. Nella valutazione dell'offerta quantitativa punti 20 ne a pagina 29 ne a pagina 34 del disciplinare si riscontra la formula "proporzionale diretta" che verrà utilizzata per la valutazione del punteggio.

3. Gestione terna dei subappaltatori. Al fine di indicare la terna dei subappaltatori la stessa dovrà essere inserita all'interno del PASSOE come mandante in raggruppamento di imprese, secondo le linee guida ANAC, si chiede a tal fine se il PASSOE generato dall'Operatore Economico dovrà essere sottoscritto solo dall'OE stesso oppure anche da tutti i subappaltatori.

4. Sub.criterio B.5 monitoraggio dati igroscopici e termici all'interno degli ambienti. Si chiede cosa si intenda per caratteristiche gestionali. Futura utilizzazione ed ottimizzazione dei consumi energetici? Risparmio sulle manutenzioni? Migliore/maggiore velocità nel raggiungimento delle performance ambientali? A quali aree sono riferite?

5. Informazioni tecniche ed operative per la realizzazione dell'offerta:

Si chiede se sia possibile avere in formato dwg le planimetrie del PSC per poter meglio gestire le proposte tecniche nell'argomentazione di impianto cantiere.

R: 1. La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione non deve essere confusa con il peso attribuito ai singoli parametri dell'offerta tecnica come indicati a pagina 35 del disciplinare di gara, che costituiscono un elemento moltiplicatore autonomo e distinto.

All'articolo 16 del disciplinare di gara (pag. 34) viene chiarita, nel dettaglio e con ragionata cronologia di processo di calcolo, la modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione dei relativi punteggi.

2. Le modalità di assegnazione del punteggio per l'offerta economica, secondo la formula "*proporzionale diretta*", sono dettagliate a pagina 41 del disciplinare di gara.

3. L'indicazione delle terne di subappaltatori per ciascuna delle lavorazioni oggetto di subappalto non costituisce in alcun modo associazione temporanea di tipo verticale, che costituisce invece una delle possibili modalità di partecipazione alla procedura di gara.

Il PASSOE generato dall'operatore economico deve essere sottoscritto solo dall'OE stesso e non dai subappaltatori.

4. Si intendono le caratteristiche tecniche e prestazionali dei dispositivi o sistemi proposti per il monitoraggio ed il controllo dei valori igroscopici e termici degli ambienti interni, finalizzati sia alla gestione del comfort ambientale che del risparmio energetico.

5. Le elaborazioni richieste possono avere come base grafica le immagini degli elaborati di rilievo o progetto con l'aggiunta di qualsiasi elemento grafico o vettoriale, i più diffusi sistemi CAD consentono infatti di avere un file di base e l'aggiunta di elementi grafici. La base topografica comunale è invece scaricabile in formato vettoriale dal sito del Comune di Bergamo alla voce "Cartografia" :

<http://territorio.comune.bergamo.it/sistema-informativo-territoriale/download-delle-banche-dati-geografiche>
<http://territorio.comune.bergamo.it/sistema-informativo-territoriale/cartografia-tecnica-comunale-fogli-12000>

D: In relazione alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, e con riferimento alla risposta ad uno dei quesiti pubblicati che specifica che *"La quantificazione economica della proposta migliorativa richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell'offerente"*, SI CHIEDE se è corretto esprimere tale quantificazione economica con l'indicazione della percentuale di incremento di valore economico della miglioria offerta rispetto alla al valore della lavorazione posta a base di gara, al lordo del ribasso percentuale offerto.

R: La *"quantificazione economica della proposta migliorativa"* richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; essa non si trova infatti all'interno dei *"criteri motivazionali"* che costituiscono la base di valutazione per il parametro b), come precisati alle pagine 37 e 38 del disciplinare. Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell'offerente.

Il valore dell'offerta migliorativa non costituisce altresì elemento contrattuale, come lo sono invece i parametri prestazionali misurati secondo le indicazioni tecniche dell'offerente basate su grandezze fisiche.

Pertanto la semplice quantificazione economica delle proposte di miglioria presentate, con riferimento al solo parametro b), non intercetta la successiva valutazione dell'offerta economica complessiva, espressa invece mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere di progetto a corpo posto a base di gara.

Si ribadisce la richiesta di una semplice indicazione di valore, per le motivazioni sopra esposte, senza introduzione di ulteriori elementi/parametri, anche comparativi.

D: Con riferimento al criterio C, subcriterio C2 - "Disassemblabilità di componenti e materiali utilizzati per la messa in opera", si richiede un chiarimento riguardo al riciclo o al riutilizzo dei materiali.

in particolare:

- l'elenco componenti edilizi che possono essere riciclati o riutilizzati devono appartenere alla lista delle lavorazioni del progetto a base di gara?

- l'elenco dei componenti edilizi che possono essere riciclati o riutilizzati devono appartenere alle lavorazioni oggetto dell'offerta di miglioria?

R: Il criterio della “Disassemblabilità” di cui al punto 2.4.1.1 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 è chiaramente da riferirsi ai componenti edilizi dei quali il progetto prevede la messa in opera presso il teatro, non a quelli che vengono asportati o rimossi. Il riferimento è quindi alle lavorazioni e forniture previste dal contratto, siano esse indicate dal progetto a base di gara, che oggetto di eventuale ed ammissibile proposta migliorativa.

D: SI CHIEDE di confermare che:

- l’Offerta tecnica in formato cartaceo QUALORA RILEGATA IN MANIERA STABILE E NUMERATA CON LA FORMULA “X/Y”, potrà essere sottoscritta olograficamente solo sulla copertina e sull’ultima pagina dal Legale rappresentante dell’impresa concorrente;

- tutti i files costituenti l’offerta tecnica presentati su supporto informatico in formato PDF NON debbano essere firmati né olograficamente né digitalmente.

R: Il disciplinare di gara prevede che: *“Le relazioni dovranno essere prodotte in unica copia oltre che su supporto informatico; la copia cartacea dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, le relazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese del costituendo raggruppamento”*.

L’obbligo di sottoscrizione dell’offerta deve intendersi rispettato e assolto con l’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento, ovviamente se correttamente assemblato in forma unitaria.

Ai fini della valutazione sarà presa in considerazione esclusivamente la relazione in formato cartaceo, mentre per il supporto informatico, che dovrà essere conforme al documento cartaceo, non sono richieste particolari formalità.

D: CHIEDE di confermare che l’impegno al rilascio della cauzione definitiva “debba essere reso ai sensi degli articoli 103 e 104 del d.lgs 50/2016”, e che il riferimento all’art. 105 debba intendersi un refuso.

R: Si conferma che secondo la normativa in materia – articolo 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 a cui il disciplinare opera puntuale richiamo -, l’impegno richiesto è al rilascio della garanzia definitiva ai sensi dell’articoli 103, e 104 del D.lgs. 50/2016.

D: La presente per richiedere chiarimenti in merito alla terna di subappaltatori da dover presentare in fase di ammissione alla gara. Avendo la scrivente società le seguenti classificazioni SOA

OG1-VIII

OG2-VIII

OG3-III

OG11-IV

OS21-II

OS2A-II

Avrà la necessità di dichiarare il subappalto al 100% per le categorie OS6; OS18-A; OS4; e per parte delle categorie OS30 - OS28 e OS3 riconducibili alla categoria OG11.

La domanda che si pone alla spettabile S.A. è: Sarà sufficiente dichiarare una terna di subappaltatori che coprano le categorie sopra indicate oppure è necessario dichiarare 3 subappaltatori per ogni categoria sopracitata?

R: Fermo restando i limiti complessivi di cui all’art. 105 comma 2 – 3° periodo - del D.Lgs. 50/2016 in ordine al valore complessivo delle lavorazioni subappaltabili, nonché i limiti di subappaltabilità previsti per la

categoria OS30, si conferma che indicazione della terna di subappaltatori è richiesta per tutte le categorie per le quali l'operatore economico intende avvalersi del subappalto.

Ovviamente nulla osta al fatto che il medesimo operatore economico, ove in possesso dei requisiti di legge, possa essere indicato in più di una terna relativa a diverse categorie di lavoro.

In ordine al regime di qualificazione si rimanda alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'articolo 4 del disciplinare di gara.

D: premesso che il disciplinare art 4 pag. 8 - 2° periodo prevede che la qualifica nella categoria OG11 possa surrogare le categorie OS3, OS28, OS30 a condizione che la classifica posseduta sia idonea a coprire cumulativamente gli importi delle lavorazioni delle singole categorie specialistiche oggetto di surroga, si chiede di confermare che l'indicazione della terna di subappaltatori debba riferirsi alla categoria OG11 nel caso quest'ultima surroghi le categorie specialistiche OS3, OS28, OS30 poiché, diversamente, decadrebbe il concetto di surroga della categoria OG11 nei confronti delle specialistiche che la compongono; con riferimento alla valutazione economica delle migliorie da inserire nell'offerta tecnica, preso atto di quanto chiarito da codesta Amministrazione nelle precedenti risposte ai quesiti posti dai concorrenti, si chiede quale debba essere il criterio di stima del suddetto valore economico da adottare per l'indicazione del valore stesso e quale sia il criterio di verifica da parte della Commissione di gara.

R: Fermo restando i limiti complessivi di cui all'art. 105 comma 2 – 3° periodo - del D.Lgs. 50/2016 in ordine al valore complessivo delle lavorazioni subappaltabili, nonché ai limiti previsti per la categoria OS30, l'indicazione della terna di subappaltatori è richiesta per tutte le categorie per le quali l'operatore economico intende avvalersi del subappalto.

Ovviamente nulla osta al fatto che il medesimo operatore economico, ove in possesso dei requisiti di legge, possa essere indicato in più di una terna relativa a diverse categorie di lavoro.

In ordine al regime di qualificazione si rimanda alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'articolo 4 del disciplinare di gara, fermo restando che costituisce specifico onere dell'operatore economico offerente dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

Si ribadisce che la "quantificazione economica della proposta migliorativa" richiesta nella relazione illustrativa delle proposte migliorative per il parametro b), a pagina 30 del Disciplinare di gara, non costituisce criterio di valutazione della proposta migliorativa; essa non si trova infatti all'interno dei "criteri motivazionali" che costituiscono la base di valutazione per il parametro b), come precisati alle pagine 37 e 38 del disciplinare. Detta quantificazione non deve nemmeno essere identificata in un computo metrico estimativo della miglioria (che non è assolutamente richiesto), costituendo invece una indicazione di valore a sostegno della qualità offerta relativa alle sole migliorie per il parametro b), secondo una stima autonoma dell'offerente.

Il valore dell'offerta migliorativa non costituisce altresì elemento contrattuale, come lo sono invece i parametri prestazionali misurati secondo le indicazioni tecniche dell'offerente basate su grandezze fisiche.

Si ribadisce la richiesta di una semplice indicazione di valore, per le motivazioni sopra esposte, senza introduzione di ulteriori elementi/parametri.

D: Nel caso di impresa singola che coopta un'altra impresa ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, si chiede se è necessario indicare la quota di lavori che l'impresa cooptata eseguirà e la relativa categoria di appartenenza nonché la quota di partecipazione della stessa al raggruppamento; Con riferimento al punto precedente, si chiede se la cauzione provvisoria deve riguardare anche l'impresa cooptata e quindi essere intestata anche a tale impresa.

R: Per l'istituto della cooptazione trovano applicazione le norme di cui all'articolo 92 comma 5 del D.P.R. 207/10, tuttora applicabile. Si rammenta che la scelta del concorrente di associare un'impresa cooptata deve essere formulata in modo chiaro, espresso ed inequivoco in tal senso da parte del concorrente partecipante alla procedura di gara.

Il concorrente, sempre ai sensi della citata normativa nel caso della cooptazione, deve possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti, in quanto come è noto l'impresa cooptata:

- non può acquisire lo status di concorrente;
- non può acquisire alcuna quota di partecipazione all'appalto;
- non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
- non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
- non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

D: Quesito riguardante l'applicazione dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 (art. 4, pag. 8 del disciplinare di gara) ad un RTI di tipo misto da costituire nei seguenti termini:

“mandataria” in possesso di categoria OG2 class. V;

“mandante” in possesso di categoria OG2 class. V;

“altra mandante” è in possesso delle categorie OS30 class. VIII, OS28 VIII e OS3 class. V.

Categorie OS6, OS18-A, OS4 e OS2-A oggetto di subappalto integrale.

Precisato che la copertura dei requisiti di qualificazione sulle categorie OS30, OS28 ed OS3 è garantita da “altra mandante” e che, in conseguenza di ciò, l'importo residuo dei lavori necessitante di qualificazione ammonta ad € **10.802.348**, si chiede:

(1) se possano essere incrementate ex art. 61 c.2 DPR 207/2010 le classifiche OG2 class. V, possedute dalla “mandataria” e dalla “mandante”, al fine di soddisfare la precisazione riportata nell'art. 4, ottavo capoverso, 7° punto del disciplinare.

[Calcolo esplicativo:

| | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|
| mandataria | OG2 class. V | 5.165.000,00 (valore di tale classifica) incrementata del 20%: | 6.198.000,00 |
| mandante | OG2 class. V | 5.165.000,00 (valore di tale classifica) incrementata del 20%: | 6.198.000,00 |
| complessivamente | | | 12.396.000,00 |
| lavori in OG2 | | | 7.862.728,32 |
| subappalto (attività di cui alle categorie SOA OS6, OS18A, OS4 e OS2-A) | | | 2.939.619,68 |
| valore complessivo | | | 10.802.348,00] |

(2) se le quote minime di ingresso per i RTI orizzontali -considerate sulla sub-orizzontale in OG2- richiamate dall'art. 61, comma 2, periodo finale del DPR 207/2010, possano essere calcolate sull'importo di € 10.802.348 e non sull'importo totale di € 14.350.000, tenuto conto altresì che il 51% di € 10.802.348 dovrà essere coperto dalla “mandataria”.

R: Il presente quesito non può essere oggetto di risposta di dettaglio in quanto non avente valenza generale, ma incidente in modo espresso sulla specifica qualificazione di operatori economici alla procedura di gara; si rimanda pertanto alla normativa vigente e a quanto previsto dal bando di gara e relativo disciplinare.

In linea generale si evidenzia che l'articolo 61 comma2 del D.P.R. 207/10 prevede che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate (o consorziate) la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Al contrario la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92 comma 2 del D.P.R. 207/10, indicato nella presente procedura all'articolo 7 comma 2 del disciplinare di gara.

In merito a tale ultimo aspetto l'ANAC, nel parere di precontenzioso n° 50 del 19.3.2014, ha precisato che: *"È, pertanto, assolutamente coerente con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche ai sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di un'ATI mista. Giacché, quindi, detto sub-raggruppamento orizzontale potrà essere costituito sia per la categoria principale che per ciascuna delle categorie scorporabili, è evidente che tanto il possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria quanto la misura minima degli stessi del 10% che deve essere posseduta da ciascuna mandante, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del DPR n. 207/2010, vada riferito alla categoria di lavori considerata (quella principale, nella fattispecie) e non all'appalto nel suo complesso".*

D: Si chiede conferma che l'impresa cooptata, non essendo concorrente, non debba firmare polizza, dichiarazione di impegno, offerta tecnica e offerta economica.

R: Per l'istituto della cooptazione trovano applicazione le norme di cui all'articolo 92 comma 5 del D.P.R. 207/10, tuttora applicabile. Si rammenta che la scelta del concorrente di associare un'impresa cooptata deve essere formulata in modo chiaro, espresso ed inequivoco in tal senso da parte del concorrente partecipante alla procedura di gara.

Il concorrente, sempre ai sensi della citata normativa nel caso della cooptazione, deve possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti, in quanto come è noto l'impresa cooptata:

- non può acquisire lo status di concorrente;
- non può acquisire alcuna quota di partecipazione all'appalto;
- non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
- non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
- non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

L'impresa cooptata non assume lo status di concorrente e pertanto non è richiesto, né previsto, che la garanzia provvisoria sia intestata anche a tale impresa, né che l'impresa cooptata sottoscriva i documenti di offerta.

D: Si chiede cortesemente dove possa essere reperito il CSA.

R: Il CSA costituisce documento di progetto ed è reperibile e scaricabile sul profilo di committente della stazione appaltante, unitamente ai restanti elaborati di progetto, si veda in particolare il contenuto della cartella "Computi e Capitolati di Progetto" nella parte dedicata al progetto architettonico.

D: Con riferimento ai lavori in oggetto, in merito al criterio C2) pag. 38/39 del disciplinare di gara, richiediamo dove sono riportati, all'interno della documentazione a base di gara, i pesi dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, per poter rispondere adeguatamente a quanto previsto e richiesto dall'art. 2.4.1.1 dell'allegato 2 al d.m. 11.1.2017.

R: Il criterio della "Disassemblabilità" di cui al punto 2.4.1.1 dell'allegato 2 al D.M. 11.1.2017 è chiaramente da riferirsi ai componenti edilizi dei quali il progetto prevede la messa in opera presso il teatro, non a quelli che vengono asportati o rimossi. Il riferimento è quindi alle lavorazioni e forniture previste dal contratto, siano esse indicate dal progetto a base di gara, che oggetto di eventuale ed ammissibile proposta migliorativa. Il dato richiesto è quindi da considerarsi facente parte di detta eventuale ed ammissibile proposta migliorativa.